



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINA N. 139

DEL 17 giugno 2014

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: *COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2014*

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:
 - ♦ risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - ♦ risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
 - le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009).

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*.

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010 che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Accertato che il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per l'anno 2010 era stato così quantificato:

Risorse stabili	€ 260.422,03
Risorse variabili	€ 118.480,18

Totale	€ 378.902,21

Riscontrato che la dinamica del fondo risorse decentrate per gli anni 2010 e 2013 è sintetizzata come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2013	NOTE
RISORSE STABILI	€ 260.422,03	€ 178.917,45	
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010			per riduzione consistenza media di personale
TOTALE	€ 260.422,03	€ 178.917,45	
RISORSE VARIABILI	€ 118.480,18	€ 99.912,15	
- RISORSE STERILIZZATE (incentivi alla progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006)	-€ 24.000,00	-€ 19.701,11	
IMPORTO DEL FONDO CHE NON PUO' SUPERARE QUELLO DELL'ANNO 2010	€ 94.480,18	€ 80.211,04	
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010			per riduzione consistenza media di personale
TOTALE	€ 94.480,18	€ 80.211,04	
FONDO RISORSE VARIABILI RIDETERMINATO AL 2010	€ 94.480,18	€ 80.211,04	
RISORSE STERILIZZATE (Compensi personale ufficio censimento ISTAT ed incentivi alla progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€ 24.000,00	€ 19.701,11	
Risparmi del fondo dell'anno precedente	€ 2.536,13	€ 934,55	
TOTALE	€ 121.016,31	€ 100.846,70	
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 357.438,34	€ 260.063,04	

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2014 nel rispetto delle norme sopracitate.

Considerato che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del d.l. 78/2010 ed in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: *“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.*

Effettuate, pertanto, le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di PIANEZZA. negli anni 2010 e 2014:

DIPENDENTI AL 01/01/2010		DIPENDENTI AL 31/12/2010	
T.I.	57	61	
T.I. 60%	2	2	
T.I. 90%	1	1	
T.D. 100%	3	2	
T.D. 60%	1	0	
TOTALE	64	66	
DIPENDENTI AL 01/01/2014		DIPENDENTI AL 31/12/2014	
T.I. 100%	58	57	
T.I. 90%	1	1	
T.I. 80%	1	3	
T.I. 50%	1	0	
T.I. 60%	2	1	
TOTALE	63	62	
2010	(64+66)/2	65	
2014	(63+62)/2	62,5	
RIDUZIONE ART. 9, comma 2		3,85%	

Percentuale di riduzione del fondo: Variazione percentuale delle medie di personale: $62,5 - 65 = -2,50$

$65 : 100 = 2,5 : X =$

$X = (100 \times 2,5) / 65 = 3,85\%$

Nel comparare la media dei dipendenti in servizio nell'anno 2014 rispetto alla media dell'anno 2010 si verifica una variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale pari a 3,85%. Tale riduzione ridefinisce in € 266.190 il limite massimo del fondo per l'anno 2014. Infatti, sulla base del parere Aran del 13/05/2013 indirizzato all'IGOP, in merito alle problematiche interpretative concernenti l'applicazione delle disposizioni contrattuali sulle risorse decentrate alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui al D.L. 78/2010, qualora le riduzioni dei fondi successivi al 2010 risultano inferiori al 2010 (per effetto di riduzioni proprie dell'ente) non si opera alcuna decurtazione. L'Aran ritiene più coerente con la finalità delle norma, una modalità applicativa che conduca, di anno in anno alla definizione di uno specifico limite di crescita. In tale logica, la riduzione del limite 2010 deve, infatti, intendersi in proporzione alla diminuzione del personale in servizio nell'anno di riferimento rispetto al 2010.

Considerato che il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 e che è presumibile che tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno 2014.

Considerato che il Comune ha nell'anno 2013 rispettato il tetto della spesa di personale del 2012 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2014 sarà rispettato il tetto di spesa dell'anno 2013.

Dato atto:

- nella parte stabile sono state incluse le risorse derivanti da incrementi stipendiali di cui alle dichiarazioni congiunte n. 14 del ccnl 22/01/2004, n. 4 del CCNL 09/05/2006, n. 1 del CCNL 31/07/2009;
- che in relazione a quanto sopra sono state incluse nella parte variabile del fondo 2014, le risorse di cui all'art. 15, comma 2, del citato C.C.N.L., pari ad €. 15.224,85, il cui mantenimento nel fondo è condizionato all'autorizzazione della Giunta Comunale;
- che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2014, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2014", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sono state inserite quelle derivanti dall' applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k) e sterilizzate quelle relative agli incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (rif. Corte dei Conti SS.RR. 51/2011).

Valutato che la bozza di bilancio preventivo per l'anno 2014 comprende queste risorse e considerato che la loro mancata integrale comprensione nel bilancio preventivo di tale anno sarà rilevata formalmente in sede di formulazione del parere, nonché che ciò determinerà l'automatica decadenza di questa determinazione.

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2014, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, per l'anno 2014.

Considerato che il Comune nell'anno 2013 ha avuto un rapporto tra la spesa del personale e la spesa

corrente pari a 23,57 % e quindi inferiore al 50%.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2014 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2014, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2014", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Rilevati i dati desunti dai conteggi relativi alla dinamica del personale sopra operati e da quelli inerenti le risorse decentrate utilizzando l'apposito kit di excel per la gestione delle stesse predisposto dall'Aran e validato dall'Igop, dai quali derivano le seguenti considerazioni:

- si evidenzia che – a fronte una riduzione della media dei dipendenti in servizio nell'anno 2014 rispetto alla media dell'anno 2010 – il limite del fondo delle risorse decentrate è fissato per l'anno 2014 in € 266.190,00;
- il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 è calcolato nella somma pari a complessivi € 233.219,87.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, come nominata con decreto sindacale n.24 del 20.12.2014.

DETERMINA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2014, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 186.990,70
RISORSE VARIABILI	€ 43.406,85
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	€ 122,00
RISPARMI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	€ 2.700,00
TOTALE FONDO	€ 233.219,87

Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2014 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2010.

Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 233.219,87 trova copertura negli appositi capitoli del redigendo bilancio 2014 ed afferenti la spesa del personale.

Di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione delle prestazioni e dei risultati, per le voci da ritenersi incluse.

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
D.ssa Guiffre Stefania

Estremi Contabili

Accertamento n°	Impegno n°
_____	_____
 ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata	
Pianezza, _____	IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO FAVARATO Rag. Luca

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: PENNANO/GIUSEPPINA RITA
Proposta Determinazione n. **31**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 20 giugno 2014

Pianezza, lì 20 giugno 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina